

08 MAR. 2012

Gestione documenti e repertori

Università di Messina  
Prot. 0013588 del 08/03/2012  
Tit./cl. I/2 - Arrivo  
(2012/0013588-0013588)*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, APAM, E PER LA RICERCA

Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario - Ufficio I  
00144 Roma - Piazza J.F. Kennedy 20

Prot. 1243

Roma, 7 marzo 2012

Risposta nota prot. 55403/I.2 del 31/10/2011

*Ritardato / Anne Samu ommu W*  
*Mitruce Annunzio*Alla cortese attenzione del  
Magnifico Rettore  
Università degli studi di Messina

Prof. Francesco Tomasello

**Oggetto:** Artt. 2 Legge n. 240/2010 e 6 Legge n. 168/89 - Statuto Università degli studi di Messina.

Con riferimento al nuovo statuto di codesto Ateneo, adottato ai sensi della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, e trasmesso a questo Ministero con nota del 31 ottobre 2011, prot. n. 55403/I.2, si fa presente che lo stesso è stato esaminato dal Tavolo tecnico costituito con DM 21 giugno 2011 per lo svolgimento del controllo di cui all'art. 2, comma 7, della medesima legge. Di seguito si riportano le osservazioni e le richieste di modifica rispetto al testo pervenuto.

Si precisa che le considerazioni di seguito riportate, nel rispetto dell'autonomia statutaria riconosciuta all'Ateneo, sono finalizzate a recepire in modo puntuale le novità introdotte dalla legge n. 240/2010 ed i principi in essa contenuti, coordinando altresì lo statuto alle disposizioni normative vigenti nelle materie da esso disciplinate.

**Articolo 8**

La limitazione dell'elettorato passivo agli "studiosi scientificamente attivi" non è legittima. Essa costituisce, infatti, una limitazione dei diritti pubblici soggettivi che, come tale, deve avere un adeguato fondamento legislativo.

**Articolo 9**

**Comma 5, secondo periodo.** Si evidenzia che, in caso di cessazione anticipata, il mandato del rettore neo-eletto deve decorrere dall'atto della nomina e durare per il periodo previsto dall'art. 2, comma 1, lett. d), della legge 240/2010, senza che si possano aggiungere altri periodi. Occorre, pertanto, riformulare la norma in esame affinché non sia consentito che il mandato del Rettore ecceda il sessennio previsto dalla legge.

**Comma 9, lett. j).** Si richiede di specificare i casi in cui le convenzioni e i contratti richiedono la preventiva approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.

**Comma 9, lett. m).** Occorre esplicitare la competenza del Rettore ad irrogare (e non soltanto promuovere) i procedimenti disciplinari che possono dar luogo a sanzioni non superiori alla censura. Infatti, dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge n. 240/2010 si evince che tale principio, previsto dall'art. 88 del R.D. n. 1592/1933, non sia stato abrogato, neanche implicitamente, dalla legge di riforma. Rimane peraltro nella facoltà degli atenei di



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

prevedere il parere consultivo del Collegio di disciplina anche nei procedimenti che possono dar luogo ad una sanzione non superiore alla censura.

**Articolo 10**

**Comma 6, lett. f).** Non si ritiene legittima la previsione delle dimissioni del Senato accademico ove la mozione di sfiducia nei confronti del Rettore non sia approvata, né la limitazione dell'attività dello stesso all'ordinaria amministrazione: la prima, in quanto si tratta di ipotesi non prevista dalla legge, che peraltro rischia di "sterilizzare" l'istituto della sfiducia; la seconda, in quanto, oltre a non essere prevista dalla legge, rischia di compromettere il funzionamento dell'Ateneo.

**Comma 7, lett. e).** In linea con il dettato dell'art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010, dal quale emerge il principio generale della condivisione delle modifiche statutarie da parte del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, si ritiene necessario che il previo parere espresso dal Consiglio di amministrazione debba essere "favorevole" (e non meramente "obbligatorio").

Si ricorda inoltre in proposito che è tuttora vigente il principio per il quale gli statuti sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti (art. 6 della legge n. 168 del 1989), per cui entrambe le delibere devono essere adottate con la predetta maggioranza.

**Comma 8.** Occorre riformulare la disposizione prevedendo che il *quorum* strutturale del Senato accademico corrisponda almeno alla maggioranza assoluta dei componenti, pari a 17 unità. Inoltre, con riferimento al secondo periodo della norma in esame, è necessario che nel calcolo della maggioranza necessaria per il raggiungimento del *quorum* strutturale non rilevi la giustificazione dell'assenza, poiché le regole di calcolo del numero legale devono essere affidate a meccanismi il più possibile certi, soprattutto dopo che la riforma universitaria ha tendenzialmente ridotto il numero dei componenti degli organi in questione.

**Articolo 11**

**Commi 2 e 3, secondo periodo.** Le disposizioni che prevedono la non rinnovabilità del mandato per i componenti del Cda non sono legittime in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. m), della legge n. 240/2010, ai sensi del quale per tutti i consiglieri di amministrazione vale il principio della rinnovabilità del mandato per una sola volta.

**Comma 5.** Non si ritiene coerente con lo spirito della legge n. 240/2010 la designazione, da parte del Senato accademico, di un numero di membri del Consiglio di amministrazione pari alla totalità dei componenti dell'organo non elettivi o membri di diritto, pur se "prescelti" dal Collegio dei direttori di dipartimento "integrato".

In proposito, si rimanda alla lettera che l'On.le Ministro ha inviato ai Rettori delle università il 4 maggio 2011, nella quale si è sottolineato, con particolare riferimento ai componenti esterni dell'organo, che i consiglieri di amministrazione devono essere individuati in modo che non possano essere considerati come l'espressione diretta di un singolo organo interno, quale che esso sia. Si ritiene, peraltro, che tale indicazione possa riguardare l'intera composizione del Consiglio di amministrazione al fine di garantire il ruolo di garanzia e terzietà dei consiglieri.

Inoltre, si osserva che l'organo proponente i membri del Consiglio di amministrazione (Collegio dei direttori integrato), è composto a sua volta da componenti che fanno parte del Senato accademico, creando in tal modo una sovrapposizione tra organo proponente e organo deliberante.

Occorre pertanto procedere alla riformulazione della disposizione, in particolare attribuendo ad organo diverso dal Senato la designazione di parte dei membri del Cda.

**Comma 7, secondo periodo.** Si veda in proposito quanto osservato *sub* art. 10, comma 8.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**Articolo 12**

**Comma 1, lett. m).** Si ritiene opportuno integrare la disposizione in esame inserendo, alla fine del periodo, le seguenti parole: "nel rispetto della normativa vigente".

**Articolo 14**

**Comma 2.** Si osserva che, ai sensi della legge n. 240/210, art. 2, comma 1, lett. n), l'incarico di Direttore generale è, differentemente da quanto indicato nella disposizione, rinnovabile. Si chiede pertanto di riformulare la disposizione eliminando le seguenti parole: "per una sola volta".

**Articolo 16**

Si fa presente che, ai sensi delle disposizioni della legge n. 240/2010 in tema di bilancio unico e revisione della disciplina contabile degli atenei, non può essere attribuita autonomia finanziaria e di bilancio a nessun centro dell'ateneo. Si evidenzia inoltre la non opportunità di prevedere con una disposizione di rango statutario l'istituzione del Collegio dei segretari; anche in considerazione delle funzioni ad esso attribuite, l'organismo troverebbe una migliore collocazione in altre fonti regolamentari dell'ateneo.

**Articolo 17**

**Comma 3, lett. a).** Si ritiene opportuno integrare il periodo inserendo, alla fine della frase, le seguenti parole: "per quanto di competenza".

**Articolo 18**

**Comma 2.** Si esprimono perplessità sulla previsione dell'elezione per i componenti del collegio di disciplina. A tal proposito, si evidenzia l'opportunità di prevedere quantomeno una preselezione dei possibili candidati con riferimento all'accertamento del possesso di competenze specifiche in materia.

**Comma 7, primo periodo.** Si osserva che, coerentemente con quanto disposto dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, all'art. 49, comma 1, lett. d), le parole: "dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione" devono essere sostituite dalle seguenti: "dall'avvio del procedimento disciplinare".

**Articolo 21**

**Comma 1.** La limitazione dell'elettorato passivo per gli studenti candidati al Nucleo di valutazione, consistente nel conseguimento di almeno 60 crediti formativi, non è legittima. Essa costituisce, infatti, una limitazione dei diritti pubblici soggettivi che, come tale, deve avere un adeguato fondamento legislativo. Occorre pertanto eliminarla.

**Articolo 22**

**Comma 1.** Si chiede che la norma di legge in tema di iscrizione al registro dei revisori contabili vada interpretata nel senso che tale requisito sia riferito ai componenti effettivi dell'organo e non a quelli supplenti.

Inoltre, occorre eliminare, alla fine del terzo periodo, le seguenti parole: "tra i dirigenti e funzionari del ministero stesso", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. p), della legge 240/2010, come modificato dal decreto legge n. 5/2012.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**Articolo 23**

**Comma 2.** Si ritiene necessario precisare nello statuto la natura e le funzioni delle "strutture didattiche speciali" anche con espresso rinvio alla normativa di riferimento, in quanto tali strutture non sono previste dal nuovo assetto organizzativo delineato dalla legge n. 240/2010.

**Articolo 24**

**Comma 1.** Si ritiene necessario, coerentemente con il principio di semplificazione previsto dalla legge di riforma, integrare la disposizione in esame specificando che le sezioni costituiscono mere articolazioni dipartimentali, istituite in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico.

**Comma 8.** Si ritiene necessario precisare, in coerenza con la *ratio* dell'art. 2, comma 2, lett. b), della legge n. 240/2010, il limite massimo temporale entro il quale deve procedersi alla disattivazione del Dipartimento la cui composizione scenda al di sotto dei requisiti minimi prescritti dalla legge, fissando tale limite ad un anno.

**Articolo 25**

E' necessario precisare che al Dipartimento compete esclusivamente la proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori, la cui approvazione spetta al Consiglio di amministrazione (art. 2, comma 1, lett. h), della legge n. 240/2010, che rinvia agli artt. 18, comma 1, lett. e), e 24, comma 2, lett. d), della medesima legge).

**Articolo 27**

**Comma 1, lett. d).** Si ricorda che compete ai Dipartimenti l'approvazione della proposta di *budget* come elemento propedeutico all'approvazione del bilancio unico di ateneo. Occorre, pertanto, integrare la disposizione facendo espresso riferimento al rispetto del principio del bilancio unico previsto dalla legge n. 240/2010.

**Articolo 37**

**Comma 1, lett. b).** Si chiede di riformulare la norma tenendo conto che l'art. 2, comma 2, lett. f), della legge n. 240/2010 prevede che i componenti dell'organo deliberante della struttura di raccordo (ulteriori rispetto ai Direttori di dipartimento e alla rappresentanza studentesca) devono essere "scelti" esclusivamente nell'ambito delle seguenti categorie (e, quindi, rappresentanti soltanto di tali categorie): componenti delle giunte dei dipartimenti, coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura. La disposizione in esame, invece, prevede la partecipazione nell'organo deliberante di tutti i coordinatori dei consigli di corso di studio.

**Articolo 39**

**Comma 3, lett. b) e c).** Si veda in proposito quanto appena osservato *sub* art. 37, comma 1, lett. b).

**Articolo 44**

**Comma 1.** Si osserva che in linea di principio le cause di ineleggibilità ed incompatibilità delle rappresentanze negli organi collegiali, in quanto limitative dei diritti pubblici soggettivi, sono di stretta interpretazione con riguardo alle ipotesi previste dalla legge, almeno per le cariche disciplinate da fonti di rango primario. Occorre, pertanto, riesaminare la disposizione in coerenza con quanto osservato.

**Comma 2.** Occorre precisare che le delibere relative all'approvazione del regolamento generale di Ateneo, del regolamento didattico e del regolamento di amministrazione, finanza e



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

contabilità richiedono l'adozione, da parte dell'organo competente, a maggioranza assoluta dei componenti (anche ove l'organo si esprima in sede consultiva) (art. 6 l. n. 168/1989).

Si evidenzia inoltre che il regolamento generale di Ateneo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), della legge n. 240/2010 è di esclusiva competenza del Senato, per cui l'intervento in funzione consultiva del Cda deve essere limitato ad un parere obbligatorio (ma non vincolante).

**Articolo 51**

**Comma 1.** Con riferimento al **primo periodo**, si evidenzia che sia i dipartimenti che i centri di ricerca e di servizio, possono godere di autonomia di *budget*, e non di autonomia finanziaria e di bilancio, nel rispetto del principio del bilancio unico di ateneo previsto dalla legge n. 240/2010. In coerenza con tale principio, si ritiene necessario eliminare il **secondo periodo** della disposizione in esame.

**Articolo 54**

**Comma 3.** Si osserva che tutti i mandati, anche se parziali, rilevano ai fini del calcolo della durata massima delle cariche. Occorre, pertanto, riformulare in tal senso la disposizione in esame.

**Articolo 55**

**Comma 5.** Si ritiene la disposizione illegittima, in quanto la variazione di *status* dello studente già eletto è da considerarsi quale causa di ineleggibilità sopravvenuta. In tal caso il mandato deve cessare e deve provvedersi alla sostituzione del membro decaduto. Si chiede, pertanto, di riformulazione la disposizione.

**Articolo 56**

**Comma 6.** Si veda in proposito quanto osservato *sub* art. 44, comma 1.

**Articolo 58**

**Comma 1.** Si veda in proposito quanto osservato *sub* art. 10, comma 8.

**Comma 2.** E' necessario riformulare la norma in questione prevedendo che nel calcolo della maggioranza necessaria per il raggiungimento dei *quorum* (strutturali e funzionali) degli organi collegiali rilevino sempre i rappresentanti degli studenti in quanto componenti a tutti gli effetti degli stessi.

**Articolo 60**

Occorre riformulare la disposizione prevedendo che sia il Senato, per legge competente in materia di regolamento generale di Ateneo (art. 2, comma 1, lett. e), l. n. 240/2010), a disciplinare eventualmente le materie che, esclusivamente in prima applicazione, possono essere sottratte al regolamento generale ed affidate ad un regolamento provvisorio.

**Articolo 62**

**Comma 2.** Si veda in proposito quanto osservato *sub* art. 10, comma 7, lett. e).

**Comma 4.** L'entrata in vigore dello statuto, in quanto fonte del diritto, deve avvenire decorso un congruo periodo di *vacatio legis* (15 giorni). Ciò peraltro non esclude che si possa ridurre, in casi di motivata urgenza, il predetto periodo fino a farlo coincidere con la data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

**Comma 5, primo periodo.** Si veda quanto osservato *sub* comma 4.

**Secondo periodo.** Si ritiene necessario eliminare il periodo in esame, in quanto le previsioni ivi contenute renderebbero applicabili le norme del nuovo statuto con effetto retroattivo senza



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

alcuna ragionevole giustificazione che consenta di derogare ad un principio generale dell'ordinamento, quello della irretroattività delle norme giuridiche (art. 11, primo comma, delle cd "preleggi").

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti in merito alle osservazioni formulate e con l'obiettivo di portare a conclusione un condiviso percorso di adozione dello statuto, si confida nel recepimento di quanto contenuto nella presente nota e nell'invio al Ministero delle modifiche adottate dall'Ateneo ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010 prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per gli effetti di cui al comma 9, terzo periodo, del predetto articolo.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Daniela Livon**